

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

BOZZE DI STAMPA

27 aprile 2026

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
(1852)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.1000

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 8

8.1000/1

MAFFONI, PIROVANO

All'emendamento 8.1000, alla lettera a), sostituire le parole: «nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili» con le seguenti: «unitamente alla notizia dell'esclusione dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili».

8.1000/2

TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento» con le seguenti: «nel limite di spesa di 1.450,7 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 100 per cento»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «1.302,3 milioni di euro» con le seguenti: «1.450,7 milioni di euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, per un ammontare pari a 148,4 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e per un ammontare di 148 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/3

LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni", apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026,», inserire le seguenti: «fermo restando la possibilità di utilizzo del credito anche negli anni successivi,»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»;

2) sostituire le parole: «presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026» con le seguenti: «presentando il modello F24, anche in più quote annuali, dal 2026 al 2028 e comunque non oltre il 31 dicembre 2028».».

8.1000/4

TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), comma 1, sostituire le parole: «1.302,3 milioni di euro» con le seguenti: «1.450,7 milioni di euro» e le parole: «pari al 35 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento»;

b) alla lettera d), sostituire le parole: «1.302,3 milioni di euro» con le seguenti: «1.450,7 milioni di euro» c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:" e per un ammontare di 148 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." »

8.1000/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera a), capoverso "1." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "il credito d'imposta non utilizzato nell'anno 2026 è riportabile negli esercizi successivi fino a completo utilizzo."

8.1000/6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'accesso ai benefici fiscali e ai contributi previsti dal presente articolo è subordinato al rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, dei requisiti di applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'intero periodo di fruizione del beneficio.»

8.1000/7

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni", alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2026", aggiungere le parole: "ovvero, su scelta del richiedente, in tre rate annuali,"».

8.1000/8

MUSOLINO, FREGOLENT

All'emendamento 8.1000, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2026», inserire le seguenti: «ovvero, su scelta del richiedente, in tre rate annuali».».

8.1000/9

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "entro il 31 dicembre 2026" inserire le seguenti: "ovvero, su scelta del richiedente, in tre rate annuali"».

8.1000/10

TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « e dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.".».

8.1000/11

DURNWALDER, PATTON

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo".».

8.1000/12

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 3 dopo le parole: "di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" aggiungere le seguenti: "L'ammontare non ancora utilizzato alla data di cui al primo periodo è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo".».

8.1000/13

MISIANI, TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «L'ammontare del credito di imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2026 è riportato in avanti ed è utilizzabile in quattro quote annuali di pari importo, nel limite di spesa di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni».».

8.1000/14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 8.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis." sostituire le parole: "e a 60 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti: ", 60 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

2) al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis.) sostituire le parole: "e a 60 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti: ", 60 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

3) Nella parte consequenziale alla lettera b):

a) al numero 2), numero i) dopo le parole: "e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036" aggiungere le seguenti: ", nonché 100 milioni di euro a decorrere dal 2029";

b) al numero 2), numero iv), dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

"b-bis.1) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono adottati i conseguenti provvedimenti di variazione di bilancio, al fine di assicurare la riassegnazione delle risorse di cui al presente comma ai pertinenti capitoli di spesa."

8.1000/15

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), sostituire le parole: « in proporzione alle» con le seguenti: « a totale copertura delle»

8.1000/16

SIRONI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata

all'autoconsumo» *inserire le seguenti*: «, con priorità per gli impianti installati su coperture, aree già impermeabilizzate, parcheggi, aree industriali dismesse e aree produttive, evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo».

8.1000/17

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, dopo le parole: «principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)» *inserire le seguenti*: «, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,»

8.1000/18

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis», quarto periodo, dopo le parole: «in relazione alle spese sostenute» *inserire le seguenti*: «e senza necessità di ulteriori adempimenti a carico delle imprese richiedenti.»

8.1000/19

Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis», quarto periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» *inserire le seguenti*: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.1000/20

MISIANI, TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), capoverso "3-bis", sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: «Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/21

LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente:

«Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/22 (id. a 8.1000/23)

SATTA, TUBETTI

All'emendamento 8.1000, lettera c), capoverso "3-bis", sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: «Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/23 (id. a 8.1000/22)

PAITA, MUSOLINO

All'emendamento 8.1000, lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: «Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico, delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/24

MAFFONI, PIROVANO

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: «europei».

8.1000/25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

8.1000/26

GELMETTI, ORSOMARSO

All'emendamento 8.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.";

b) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è da intendersi cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Il costo agevolabile è assunto al lordo di altre agevolazioni;

e-ter) per le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, la base di calcolo dell'agevolazione è da intendersi assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi, di fonte nazionale o europea, a qualunque titolo ricevuti per le medesime spese ammissibili;

e-*quater*) all'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e alla misura M1C2 - Investimento 1 "Transizione 4.0"».»

8.1000/27

SIRONI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel rispetto del principio di limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, privilegiando il riuso, la rigenerazione e la de-impermeabilizzazione di superfici già urbanizzate, nonché l'impiego di infrastrutture verdi e di soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions), in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e ripristino degli ecosistemi, ivi inclusi quelli di cui al regolamento (UE) 2024/1991.».»

8.1000/28

SIRONI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma, è assicurata priorità agli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e al miglioramento della qualità dell'aria nei territori caratterizzati da situazioni di superamento dei valori limite previsti dalla normativa europea, con particolare riferimento alle aree del bacino padano.».»

8.1000/29

SIRONI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al comma 3-bis sono ricompresi anche quelli finalizzati all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi delle imprese della pesca, anche mediante l'installazione di impianti fotovoltaici a bordo delle imbarcazioni.».»

8.1000/30

TAJANI, MANCA

All'emendamento 8.1000, capoverso "All'articolo 8", lettera c), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-bis.1. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate di cui ai commi 4 e 5 è esclusa dall'applicazione dell'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma 7.2 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" afferente alla Missione 7 "Competitività e sviluppo delle imprese" della Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.»

8.1000/31

TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), dopo il comma 3-bis, aggiungere la seguente: « 3-bis.1. Entro il 31 dicembre 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, i coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, sono sottoposti a revisione al fine di promuovere i processi produttivi che utilizzano beni a più avanzata tecnologia o l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale, destinati all'ammodernamento tecnologico dell'impresa.»

8.1000/32

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-bis.1. Le imprese di cui al comma 1 possono optare, entro il 30 giugno 2026, per il riconoscimento della quota di credito d'imposta

non fruita ai sensi del medesimo comma, pari al 10,23 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni ivi previste, mediante l'applicazione del regime di maggiorazione degli ammortamenti previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per il periodo 2026-2028. Ai fini di cui al primo periodo, i beni oggetto degli investimenti si considerano come acquisiti nell'anno 2026. La maggiorazione si applica limitatamente alla quota di investimento non coperta dal credito d'imposta di cui al comma 1.»"

8.1000/33

TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), dopo il comma 3-bis, aggiungere la seguente: « 3-bis.1. L'eccedenza del credito d'imposta di cui al comma 3, non utilizzata alla data del 31 dicembre 2026, può essere riportata dal contribuente nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.»

8.1000/34

CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.

4-ter. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è esclusa dall'applicazione dell'articolo 84, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

8.1000/35

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni", alla lettera e), sostituire le parole: "il seguente", con le seguenti: "i seguenti" e dopo il capoverso "4-bis" aggiungere il seguente:

"4-ter. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è esclusa dall'applicazione dell'art.84, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma 7.2 «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» afferente alla Missione 7 «Competitività e sviluppo delle imprese» della Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.".

8.1000/36

MUSOLINO, FREGOLENT

All'emendamento 8.1000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è esclusa dall'applicazione dell'articolo 84, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma 7.2 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" afferente alla Missione 7 "Competitività e sviluppo delle imprese" della Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.».

8.1000/37

TAJANI

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", dopo la lettera e), aggiungere la seguente: « e-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Ai fini della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e per la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come modificato dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21. Agli stessi fini, ai contratti di cui al periodo precedente non si applica la soglia del 35% dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-ter dell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, come modificato dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21."

8.1000/38

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 8-bis» con il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in materia di accise)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1 maggio 2026, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 408 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 308 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro nell'anno 2028 ai sensi dell'articolo 18;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/39

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

Al subemendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il capoverso Art. 8-bis, con il seguente:

« Art. 8-bis (*Misure in materia di accise*)

1. In considerazione dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello medio registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/40

TAJANI

Al subemendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « e fino al 1° maggio 2026» con le seguenti: « 1° giugno 2026»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 308 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: « 742 milioni di euro per l'anno 2026»*

Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 8-bis, pari a 434 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 434 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/41

TAJANI

Al subemendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « e fino al 1° maggio 2026» con le seguenti: « 1° luglio 2026»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 308 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: « 1.176 milioni di euro per l'anno 2026»*

Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 8-bis, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 868 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la

restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/42

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-bis» dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

8.1000/43

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-bis» dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.»

8.1000/44

TAJANI, MANCA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), capoverso "Art. 8-bis", dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione"».

8.1000/45

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti, le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e con le associazioni rappresentative degli intermediari finanziari, di una moratoria di sei mesi nel pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, ivi inclusi quelli perfezionati mediante contratti di leasing, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e i sei mesi successivi. Il piano di ammortamento è prorogato per un periodo corrispondente, senza oneri aggiuntivi a carico del debitore, ferma restando la corresponsione dell'eventuale quota interessi calcolata sul capitale residuo. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente comma:

a) le imprese interessate effettuano comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'incremento dei costi per l'acquisto di energia o carburanti;

b) le esposizioni debitorie delle imprese richiedenti non devono essere, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

8.1000/46

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi del comma 3, lettera d), le variazioni del 2 per cento sono calcolate in riferimento al prezzo del gasolio da autotrazione rilevato mensilmente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto delle componenti fiscali relative ad accise e imposta sul valore aggiunto.»."

8.1000/47

SALVITTI, ORSOMARSO

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, fermo restando l'obbligo di comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, nonché quello di trasmetterli al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato, non devono provvedere alla pubblicazione dei medesimi prezzi di vendita sui propri siti internet. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero al netto delle imposte indirette.

8.1000/48

ORSOMARSO, MELCHIORRE

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All' articolo 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-*bis*. Il fatturato giornaliero di cui al comma 1 è calcolato come media dell'ultimo fatturato annuo disponibile. In mancanza, la sanzione di cui al comma 1 è pari ad un importo compreso tra euro 2.000,00 ed euro 20.000,00, calcolato tenuto conto della estensione della rete di vendita e dell'importo delle fatture di cessione di carburanti emesse nei trenta giorni antecedenti. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi e l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato inviano settimanalmente gli elenchi delle società e dei soggetti giuridici che trasmettono i prezzi di cui al comma 1, al Corpo della guardia di finanza ai fini dell'accertamento delle violazioni secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, del presente articolo;

b) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole compagnie petrolifere, sostituire la parola "presso" con "tra";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Successivamente a tale periodo, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi, rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti rimette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto può attivare lo speciale regime di controllo di cui al presente articolo."».

8.1000/49

TAJANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis", inserire il seguente:

"Art. 8-bis.1

1. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il contributo straordinario previsto all'articolo 3 del medesimo decreto-legge è riconosciuto altresì per la maggiore spesa sostenuta per il consumo di gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica.

2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la parola "*gasolio*" è sostituita dalla parola "*carburante*".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.1000/50

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Bonus carburante ai dipendenti)

1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1000/51

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/52

TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "A 8-bis", aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1.

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 16-bis, al primo periodo, le parole: "200KW", sono sostituite con le seguenti: "1000KW".».

8.1000/53

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, con veicoli di classe Euro V ed Euro VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.1000/54

TAJANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis", inserire il seguente:

"Art. 8-bis.1

1. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge sono estese alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.1000/55

POTENTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-bis> inserire il seguente

«Art. 8-bis.1

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.

8.1000/56

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

2-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»

8.1000/57

POTENTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-bis> inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola «presso» è sostituita dalla seguente: «tra»;
 - b) dopo la parola «filiera,» le parole «il costo giornaliero di acquisto del greggio e» sono sostituite dalle seguenti: «sino al costo giornaliero di acquisto»;
 - c) le parole «raffinati da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuto dal»;
 - d) le parole «sui mercati di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
-

8.1000/58

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento

tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

2. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario di 250 milioni di euro, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni.»

3. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non

concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

8.1000/59

NICITA, MELONI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis" inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

2. La riduzione di cui al comma 1:

a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

- a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;
- b) è stabilito un limite massimo tariffario.

11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

13. Entro il 31 marzo 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.

14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.

15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

8.1000/60

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.1000/61

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Aliquota IVA agevolata)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dall'8 maggio 2026 e fino all'8 luglio 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/62

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis" inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Rimborso su base mensile accise gasolio)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»

8.1000/63

PAROLI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso "Articolo 8-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole ed agromeccaniche;

b) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole esercenti attività agricola ed alle imprese esercenti attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di marzo e di aprile dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.";

c) al comma 5 le parole: "30 milioni", sono sostituite con le seguenti: "85 milioni"

8.1000/64

PAROLI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso "Articolo 8-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole ed agromeccaniche;

b) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole esercenti attività agricola ed alle imprese esercenti attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di

gasolio e benzina un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.";

c) al comma 5 le parole: "30 milioni", sono sostituite con le seguenti: "35 milioni"

8.1000/65

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter» sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «imprese agricole» con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura».

8.1000/66

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 8.1000, nella parte "Consequentemente", lettera a), capoverso «Art. 8-ter», comma 1, sostituire le parole: «alle imprese agricole» con le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001 n. 454, come individuati nelle relative tabelle ettaro-coltura,» e le parole: «per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole» con le seguenti: «per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività»

8.1000/67

DURNWALDER, PATTON

All'emendamento 8.1000, nella parte «Consequentemente», alla lettera a), "Art. 8-ter", al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "alle imprese agricole" con le seguenti: "alle imprese esercenti attività agricola e alle imprese esercenti attività agromeccaniche";*

b) *sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni";*

c) *dopo le parole: "per l'esercizio delle attività agricole" aggiungere le seguenti: "e per l'esercizio delle attività agromeccaniche di cui Codice*

ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali,".

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

8.1000/68

BERGESIO, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso <Art. 8-ter>, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "alle imprese agricole", con le seguenti: "alle imprese esercenti attività agricola e alle imprese esercenti attività agromeccaniche";

b) sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni" ;

c) dopo le parole: "per l'esercizio delle attività agricole" aggiungere le seguenti: "e per l'esercizio delle attività agromeccaniche, di cui Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali,".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.1000/69

BERGESIO, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso <Art. 8-ter>, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole" aggiungere le seguenti: "nonché alle imprese contoterziste" e sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni".

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro ai sensi dell'articolo 18;

b) quanto a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/70

BERGESIO, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso <Art. 8-ter>, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "90 milioni" e sostituire le parole: "nel mese di marzo" con le seguenti: "nei mesi di marzo, aprile e maggio"

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro ai sensi dell'articolo 18;

b) quanto a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/71 (id. a 8.1000/72, 8.1000/73, 8.1000/74, 8.1000/75)

DURNWALDER, PATTON

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1:*

1) sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»

2) sostituire le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»

b) *Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti

all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/72 (id. a 8.1000/71, 8.1000/73, 8.1000/74, 8.1000/75)

PAROLI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

i) sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»

ii) sostituire le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il

credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/73 (id. a 8.1000/71, 8.1000/72, 8.1000/74, 8.1000/75)

FRANCESCHELLI, TAJANI

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» *con le seguenti:* «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»;

2) *sostituire le parole:* «nel mese di marzo dell'anno 2026» *con le seguenti:* «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui

all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/74 (id. a 8.1000/71, 8.1000/72, 8.1000/73, 8.1000/75)

FREGOLENT, MUSOLINO

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1*, sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/75 (id. a 8.1000/71, 8.1000/72, 8.1000/73, 8.1000/74)

CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente», la lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

i) sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»;

ii) sostituire le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»;

*b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono*

nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1000/76

FREGOLENT, PAITA, MUSOLINO

All'emendamento 8.1000, nella parte "Conseguentemente", lettera a), capoverso «Art.8-ter», sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni» e dopo le parole: ««per l'esercizio delle attività agricole» inserire le seguenti: «ed agromeccaniche di cui Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali.».

8.1000/77

SALVITTI, ORSOMARSO

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), all'articolo 8-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni";
 - b) dopo le parole "per l'esercizio delle attività agricole" inserire le seguenti: "ed agromeccaniche di cui Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali,"
-

8.1000/78

DE CARLO, ORSOMARSO

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), all'articolo 8-ter, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,».

8.1000/79

BERGESIO, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-ter, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,».

8.1000/80

NATURALE

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter», al comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,».

8.1000/81

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 8.1000 del Governo, nella parte consequenziale, lett. a), cpv. art. 8-ter, comma 1, dopo le parole "attività agricole", inserire le seguenti: ", nonché dei servizi di trasporto passeggeri (TPL)".

8.1000/82

MANCA, TAJANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, capoverso Art. 8-ter, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,».

8.1000/83

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter», comma 1, sostituire le parole: «fino al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 20 per cento».

8.1000/84

FRANCESCHELLI, TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso Art. 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « nel mese di marzo» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio»;

b) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « e ulteriori 60 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/85

TREVISI, LOTITO, ROSSO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), al capoverso "Art. 8-ter":

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano mezzi alimentati a gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica utilizzato come carburante, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026";

2) al comma 2:

i) al primo periodo, le parole: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis sono utilizzabili";

ii) al secondo periodo, le parole: "Il credito d'imposta non concorre", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta non concorrono";

iii) al terzo periodo le parole: "Il credito d'imposta è cumulabile" sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta sono cumulabili";

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.";

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla seguente "carburante".;

5) al comma 5, le parole: "30 milioni", sono sostituite con le seguenti: "60 milioni".

Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), numero 2):

a) al capoverso "i), le parole: "401,88 milioni", sono sostituite con le seguenti: "431,88 milioni";

b) al capoverso ii), dopo le parole: "alla lettera a)", sono aggiunte le seguenti: «le parole: "60,3milioni di euro", con le seguenti: "90,3 milioni di euro".

8.1000/86

DURNWALDER, PATTON

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), "Art. 8-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese esercenti attività agricola e alle imprese esercenti attività agromeccaniche è riconosciuto, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole e per l'esercizio delle attività agromeccaniche di cui al Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo ed aprile dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 85 milioni di euro per l'anno 2026.

8.1000/87

DAMIANI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

b) alla lettera a), al capoverso "Art. 8-ter":

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il credito di imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.";

2) al comma 2:

i) al primo periodo, le parole: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono utilizzabili";

ii) al secondo periodo, le parole: "Il credito d'imposta non concorre", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta non concorrono";

iii) al terzo periodo le parole: "Il credito d'imposta è cumulabile" sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta sono cumulabili";

iv) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.".

8.1000/88

MAFFONI, PIROVANO

All'emendamento 8.1000, al Conseguentemente, lettera a), capoverso Art. 8-ter, comma 4, sopprimere la parola: «europei».

8.1000/89

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter» dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. «Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.»

8.1000/90

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter» dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. In deroga all'articolo 4, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui al presente articolo nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, possono essere utilizzato decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto.».

8.1000/91

PAROLI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso "Articolo 8-ter", dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 423, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole "nonché di carburanti", sono aggiunte le seguenti ", di combustibili".»

8.1000/92

POTENTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica"

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-*bis*: "All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante".

8.1000/93

POTENTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle imprese di autotrasporto in conto terzi è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20 per cento della maggiore spesa sostenuta per il consumo di gas naturale compresso e gas naturale liquefatto per autotrazione in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

5-*ter*. Al credito d'imposta di cui al comma 5-*bis* si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/94

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole «nonché l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dello stesso espresso in euro, nonché l'attestazione del saldo delle fatture».

8.1000/95

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

1. Al comma 4 dell'articolo 24-ter del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale" sono inserite le seguenti: "; il rimborso è riconosciuto esclusivamente con riferimento ai quantitativi di gasolio commerciale per i quali le relative fatture di acquisto risultino integralmente saldate alla data di presentazione della dichiarazione".

8.1000/96

MINASI, BERGESIO, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure in favore del trasporto marittimo)

1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali, nonché da e per le isole maggiori e minori, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ed è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro, secondo i seguenti criteri:

a) 30 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2023, n. 166;

b) 10 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci - mediante navi Ro/Pax e mezzi veloci - da e per le isole minori, ivi inclusi quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico e/o di trasporto pubblico locale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/97

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

8.1000/98

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordina-

rio, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/99

MARTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure di riduzione del costo del gasolio per il settore del trasporto con autobus)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "lettera a)", sono aggiunte le seguenti parole: "e lettera b)" e, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "per l'anno 2026", sono aggiunte le seguenti parole: "alle imprese esercenti le attività di trasporto di merci e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 alle imprese esercenti le attività di trasporto di persone indicate al precedente periodo".

c) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 5;

b) quanto a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, la rubrica è sostituita con la seguente: "Misure in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri".

8.1000/100

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connessi alle crisi dei mercati internazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sessanta giorni successivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).».

8.1000/101

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

1. Al fine di promuovere la filiera del biogas e del biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati da biomassa solida e liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di residui e rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas, conformemente alla norma UNI 11922:2023, utilizzata da sola o in miscela con i materiali previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo"».

8.1000/102

POTENTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 8-ter» inserire il seguente:

"Art. 8-ter.1.

(Misure in favore dei bus turistici)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.1000/103

TAJANI, FRANCESCHELLI, MANCA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter", inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività

e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

8.1000/104

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.1000/105

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di

cui all'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-*ter*, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-*ter* in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/106

TAJANI, FRANCESCHELLI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.1000/107

TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e a coloro che esercitano attività di servizio di noleggio con conducente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedu-

re di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/108

CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito

d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/109

CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è con-

cesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/110

POTENTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 8-ter» inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1.

(Credito d'imposta straordinario a favore delle imprese di trasporto persone)

1. E' riconosciuto un contributo straordinario, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e della legge 15 gennaio 1992 n.21. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel primo semestre dell'anno 2026, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2 Il credito d'imposta di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

8.1000/111

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-quater», comma 2, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprovato mediante raffronto tra i dati di bilancio o le risultanze contabili del primo trimestre 2026 rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio 2025».

8.1000/112

BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-quater», comma 5, sostituire le parole: «può stabilire» con le seguenti: «stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

8.1000/113

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, numero 2), al numero iv), capoverso b-quinquies) sostituire le parole: "resta definitivamente acquisita all'erario" con le seguenti: "deve essere interamente desinata al phase out dai combustibili fossili e alla decarbonizzazione escludendo finanziamenti diretti e indiretti per l'energia nucleare".

8.1000/114

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge decreto in *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 megawatt»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

8.1000/115

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*quinquies*

(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)

1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito il «Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica», destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;

c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

d) l'incremento un punto percentuale di Irap rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:

a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;

b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

8.1000/116

TAJANI, MANCA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-*quinquies* - 1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

8.1000/117

TAJANI, MANCA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies - 1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.»»

8.1000/118

SATTA, MIELI, TUBETTI

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati".».

8.1000/119

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete

dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

8.1000/120

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.».

8.1000/121

TAJANI, MANCA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto

dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti"».

8.1000/122

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti"».

8.1000/123

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.»

8.1000/124 (id. a 8.1000/125, 8.1000/126, 8.1000/127)

DURNWALDER, PATTON

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.1000/125 (id. a 8.1000/124, 8.1000/126, 8.1000/127)

CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai

sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.1000/126 (id. a 8.1000/124, 8.1000/125, 8.1000/127)

FRANCESCHELLI, TAJANI

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

8.1000/127 (id. a 8.1000/124, 8.1000/125, 8.1000/126)

PAROLI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponi-

bile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

8.1000/128

DURNWALDER, PATTON

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater-bis

(Innovazione agricoltura 4.0)

1. *Al comma 457 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".*

2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1000/129

CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Innovazione agricoltura 4.0)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37.900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/130

FRANCESCHELLI, TAJANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(innovazione agricoltura 4.0)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/131

PAROLI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Innovazione agricoltura 4.0)

1. *Al comma 457 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sostituire le parole «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» con le seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028»*

2. *Agli oneri del presente articolo, pari a euro 37.900.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

8.1000/132

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

1. *Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.*

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.1000/133

POTENTI, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-quater> inserire il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

2-*quinquies* In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le stes-

se condizioni tariffarie sono offerte dai venditori ai clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle altre isole non interconnesse.

2-sexies In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente.

2-septies In deroga a quanto previsto dall'art. 1, commi 50 - 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di 20 anni senza oneri concessori.

2-octies In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse sono svolte dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente definisce le condizioni per l'esercizio di tali attività.

2-novies L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi *2-quinquies* e *2-sexies* è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.».

8.1000/134

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo e destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

4. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse di cui al comma 4.

6. Il Fondo di cui al comma 3 è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.»

8.1000/135

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.

2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.

3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50% dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnati»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 7, la lettera *h*) è soppressa;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «*7-bis*. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al *phase out* dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1000/136

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini della determinazione del prezzo di equilibrio nel mercato del giorno prima (MGP), il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. determina il prezzo marginale dell'energia elettrica considerando esclusivamente i costi variabili di generazione, con esclusione della componente riferibile al costo delle quote di emissione di CO₂ nell'ambito del sistema EU ETS.

2. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. La componente di costo relativa alla CO₂ non è oggetto di rimborso o compensazione selettiva in favore dei produttori.

3. L'ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un meccanismo di regolazione della componente carbonica volto a:

a) determinare la differenza tra il prezzo di equilibrio che si sarebbe formato includendo la CO₂ e il prezzo determinato ai sensi del comma 1;

- b) applicare tale differenza mediante componente uniforme, proporzionale ai consumi, assicurando neutralità finanziaria del sistema;
- c) garantire piena trasparenza della separazione tra prezzo dell'energia e costo della CO₂ nei documenti di fatturazione.

4. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un Fondo di regolazione della componente carbonica, alimentato da:

- a) quota dei proventi nazionali delle aste ETS nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- b) eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della componente tariffaria;
- c) ulteriori risorse individuate da ARERA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità e non selettività.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ivi inclusi il regolamento (UE) 2019/943 e la disciplina EU ETS, nonché, ove necessario, alle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti del meccanismo.»

8.1000/137

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/138

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".».

8.1000/139

MELCHIORRE, TUBETTI

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, dopo l'articolo 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art 8-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

c) al comma 11, la parola "7" è soppressa.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.»

8.1000/140

LOTITO, TREVISI, ROSSO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

c) al comma 11, la parola "7" è soppressa.

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.»

8.1000/141

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)

1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali *hub* europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.

4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.

5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.

6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione

indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).»

8.1000/142

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Introduzione di meccanismo di Contratto per differenza inverso (CfD) per impianti marginali alimentati a gas naturale)

1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.

2. Al fine di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nei periodi di tensione dei mercati del gas naturale e delle quote di emissione di CO₂, dal 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo di regolazione denominato «Contratto per Differenza inverso» (CfD), applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale che risultino tecnologia marginale nel mercato del giorno prima (MGP). Il meccanismo è attivato esclusivamente qualora, per tre mesi consecutivi:

a) il prezzo medio mensile del gas naturale al TTF superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;

b) il prezzo medio mensile delle quote EU ETS superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.

3. Il meccanismo di cui al comma 2 opera secondo i seguenti principi:

a) è determinato da ARERA uno *strike price* di riferimento, calcolato secondo la seguente formula oggettiva: $Strike = (Media\ mobile\ triennale\ TTF \times coefficiente\ di\ rendimento\ standard\ CCGT) + (Media\ mobile\ triennale\ ETS$

× fattore emissivo standard 0,35 tCO₂/MWh) + costi operativi standardizzati. Lo *strike price* è aggiornato con cadenza semestrale;

b) qualora il prezzo marginale di mercato superi lo *strike price*, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza tra prezzo di mercato e *strike price* per i volumi prodotti nelle ore in cui l'impianto risulta marginale;

c) qualora il prezzo marginale sia inferiore allo *strike price*, la CSEA riconosce al produttore la differenza, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 4.

4. È istituito presso la CSEA un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato:

a) dai versamenti effettuati ai sensi del comma 3, lettera *b)*;

b) da una quota dei proventi nazionali derivanti dalle aste EU ETS, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) da eventuali altre partite compensative individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie esistenti.

Il Fondo opera secondo criteri di neutralità finanziaria e non selettività ed è soggetto a un limite massimo annuale di esposizione pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento del limite il meccanismo è automaticamente sospeso.

5. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) le modalità di individuazione delle ore in cui l'impianto è tecnologia marginale;

b) i criteri di determinazione e aggiornamento dello *strike price*;

c) le modalità di regolazione delle partite economiche tra operatori e CSEA;

d) le condizioni di attivazione e sospensione del meccanismo, anche in relazione a eventuali effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato accoppiato europeo.

6. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. Il meccanismo di cui ai commi precedenti non costituisce rimborso selettivo della componente carbonica e non altera gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla disciplina EU ETS.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata, ove necessario, alla preventiva verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8.1000/143

BERGESIO, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, dopo l'articolo 8-quater, inserire il seguente:

"8-quinquies. (Misure per il sostegno alle imprese della filiera del biogas e del biometano)

"1. Al fine di promuovere la filiera del biogas e del biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati da biomassa solida e liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di residui e rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas, conformemente alla norma UNI 11922:2023, utilizzata da sola o in miscela con i materiali previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo".

8.1000/144

FRANCESCHELLI, PARRINI, ZAMBITO, TAJANI, MISIANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche

attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2026.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1000/145

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure a tutela dei clienti finali nelle procedure di switching nei settori dell'energia elettrica e del gas)

1. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettua un'indagine conoscitiva sulle procedure di *switching* dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento all'adeguatezza dei flussi informativi e alle modalità di trattamento dei dati personali e tecnici scambiati tra venditori, distributori, intermediari della vendita e gli altri soggetti coinvolti nel processo di cambio fornitore. L'indagine è altresì finalizzata a verificare l'eventuale presenza di pratiche commerciali scorrette, incluse attivazioni non richieste, contatti telefonici indesiderati o altre condotte aggressive che si manifestano nei giorni successivi allo *switching*, nonché a individuare criticità o vulnerabilità che possano esporre i clienti a rischi di utilizzo improprio dei dati o di attivazioni non conformi alla normativa vigente. Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'ARERA può richiedere informazioni e documentazione agli operatori e agli intermediari della vendita, svolgere audizioni e consultazioni pubbliche e coordinarsi, ove necessario, con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la piena coerenza dell'analisi con il quadro regolatorio in materia di *privacy*, *telemarketing* e comunicazioni elettroniche.

2. Al termine dell'indagine di cui al comma 1, l'ARERA presenta una relazione contenente gli esiti delle verifiche e proposte volte a rafforzare la tutela dei clienti finali nelle procedure di *switching*, anche mediante l'introduzione di *standard* tecnici, misure di sicurezza, revisioni dei flussi informativi o aggiornamenti delle regole di mercato.»

8.1000/146

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico e contenere la volatilità dei prezzi all'ingrosso in presenza di *shock* eccezionali dei mercati energetici, è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di stabilizzazione del prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.

2. Il meccanismo è attivato esclusivamente al verificarsi, per almeno tre mesi consecutivi, di condizioni oggettive di incremento anomalo dei prezzi del gas naturale o delle quote EU ETS, come definite con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

3. Gli impianti ammessi sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e neutralità tecnologica.

4. Gli impianti selezionati si impegnano a presentare offerte nel mercato del giorno prima entro un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili.

5. Il meccanismo opera in forma simmetrica: qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo, il produttore versa la differenza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora sia inferiore, la Cassa riconosce la differenza nei limiti delle risorse disponibili.

6. Presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali è istituito un Fondo di stabilizzazione alimentato da:

- a) versamenti dei produttori;
- b) quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui;
- c) contributo straordinario temporaneo a carico dei produttori di energia elettrica, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui.

7. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di 1 miliardo di euro.

8. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.»

8.1000/147

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Meccanismo di capacità condizionata al prezzo marginale)

1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico, garantire la stabilità dei prezzi all'ingrosso dei mercati energetici e salvaguardare i segnali di investimento coerenti con il sistema EU ETS, DAL 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di capacità condizionata al prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.

2. Il meccanismo ha natura esclusivamente anticiclica e può essere attivato solo al verificarsi di almeno una, per almeno tre mesi consecutivi, delle seguenti condizioni oggettive:

a) prezzo medio mensile del gas naturale presso il TTF superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti;

b) prezzo medio mensile delle quote di emissione EU ETS superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti.

3. L'attivazione e la cessazione del meccanismo sono automatiche al verificarsi o al venir meno delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di dati pubblici certificati da ARERA.

4. Gli impianti ammessi al meccanismo sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e neutralità tecnologica all'interno della categoria degli impianti a gas naturale, conformemente al regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia.

5. Gli impianti selezionati si impegnano, per il periodo di attivazione, a presentare offerte nel mercato del giorno prima a un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili, includenti:

a) media mobile triennale del prezzo del gas naturale;

b) media mobile triennale del prezzo delle quote EU ETS moltiplicata per un fattore emissivo *standard*;

c) costi variabili operativi standardizzati.

6. Il meccanismo opera in forma simmetrica. Nelle ore in cui l'impianto risulti tecnologia marginale:

a) qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo di cui al comma 5, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza;

b) qualora il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo massimo, la CSEA riconosce la differenza al produttore nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 7.

7. Presso la CSEA è istituito un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato esclusivamente da:

a) i versamenti di cui al comma 6, lettera *a)*;

b) eventuali componenti di redistribuzione temporanea delle rendite inframarginali definite da ARERA in coerenza con la normativa europea;

c) quote dei proventi delle aste EU ETS nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa unionale vigente.

8. L'operatività del meccanismo è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di esposizione finanziaria pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento di tale limite, l'operatività è automaticamente sospesa.

10. Ai fini della copertura del limite di cui al comma 10, il Fondo di cui al comma 7 è integrato, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1 miliardo di euro, mediante:

a) una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui e nei limiti delle risorse disponibili;

b) un contributo straordinario a carico dei produttori di energia elettrica che, nell'anno precedente, abbiano realizzato ricavi da vendita nel mercato all'ingrosso superiori a una soglia definita da ARERA, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro annui, determinato in misura proporzionale ai volumi di energia immessa in rete.

11. Il contributo di cui al comma 11, lettera *b)*, ha natura temporanea, è applicato esclusivamente per la durata di attivazione del meccanismo ed è definito secondo criteri di proporzionalità, non discriminazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.1000/148

MANCA, TAJANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies - Misure in favore dell'autotrasporto con veicoli ad elevata sostenibilità a gas naturale

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano veicoli a gas naturale compresso (metano, GNC) e a gas naturale liquefatto (GNL), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 18.

8.1000/149

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina usati come carburante per le imprese del settore del trasporto mediante autobus turistici, servizio di taxi e noleggio con conducente)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, connesso alle recenti crisi internazionali, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto mediante autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e le attività di servizio di taxi e noleggio con conducente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è riconosciuto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta

è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dei Trasporti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18."

8.1000/150

MELCHIORRE, TUBETTI

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, dopo l'articolo 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art 8-quinquies.

(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, commi 1 e 6, dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le seguenti: "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica".
 2. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la parola "gasolio" è sostituita dalla seguente: "carburante".»
-

8.1000/151

MELCHIORRE, MAFFONI

*All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'Art. 8-
quater aggiungere il seguente:*

"Art. 8-quinques.

(Credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto passeggeri)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "lettera a)", sono aggiunte le seguenti: "e lettera b)";

b) al primo periodo, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.1000/152

DAMIANI, LOTITO, TREVISI

*All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-
quater" inserire il seguente:*

"Art. 8-quinquies

(Misure in favore dell'autotrasporto passeggeri)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, è riconosciuto

un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro il 30 maggio 2026 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 18."

Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), numero 2):

c) al capoverso "i), le parole: "401,88 milioni", sono sostituite con le seguenti: "481,88 milioni";

d) al capoverso ii), dopo le parole: "alla lettera a)", sono aggiunte le seguenti: «le parole: "60,3milioni di euro", con le seguenti: "140,3 milioni di euro".

8.1000/153

DURNWALDER, PATTON

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 le parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026".

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1000/154

CROATTI, TURCO

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente», lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/155

FRANCESCHELLI, TAJANI

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026»

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/156

PAROLI, LOTITO, TREVISI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162)

1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sostituire le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» con le seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026»

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/157

TREVISI, LOTITO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione"».

8.1000/158

TURCO, CROATTI

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".

8.1000/159

SATTA, MIELI, TUBETTI

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".»

8.1000/160

ROMEO, BERGESIO, GARAVAGLIA

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater", aggiungere il seguente:

"Art. 8-quinquies.

(Misure urgenti per il sostegno dei costi energetici delle emittenti radiotelevisive locali)

1. Al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici sostenuti dalle piccole emittenti radiotelevisive locali e garantirne la continuità del servizio, alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del turnover annuale, è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto Ministro dello Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.1000/161

NOCCO, TUBETTI

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure in favore della produzione di biocarburanti avanzati)

1. Al fine di garantire e massimizzare la produzione nazionale di biometano avanzato destinato al settore dei trasporti, il Ministero del-

l'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede, di concerto con gli altri Ministeri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i meccanismi di promozione del biometano avanzato di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, prevedendo l'estensione del periodo di cui all'articolo 6, comma 7, da 10 a 15 anni e il riconoscimento di una maggiorazione del numero di Certificati di Immissione in Consumo per gli impianti che conseguono una riduzione delle emissioni pari ad almeno l'ottanta per cento rispetto al combustibile fossile di riferimento.

8.1000/162

GELMETTI, ORSOMARSO

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai fini dell'applicazione e del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in assenza di specifici addebiti in fattura da parte delle imprese esecutrici, lo svolgimento di attività di mero coordinamento o di attività connesse allo sconto in fattura, ivi compreso il ribaltamento degli oneri finanziari connessi alla cessione del credito d'imposta, non può essere presunto in capo alle medesime imprese, neanche nell'ipotesi di affidamento in subappalto totale o parziale dei lavori, qualora:

a) siano in possesso, prima dell'avvio dei lavori agevolati, della certificazione SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) abbiano ottenuto, relativamente agli interventi agevolati, l'asseverazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal citato articolo 119.

2. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica e si applica anche ai procedimenti di controllo, verifica e recupero re-

lativi a periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i rapporti esauriti.».

8.1000/163

TAJANI, MISIANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Quarta via per le concessioni idroelettriche)

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lettera *f*), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) e *o*) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-*bis*.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-*bis*.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-*bis*.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1 a 1-*bis*.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1 a 1-*bis*.5.».

8.1000/164

TAJANI

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/165

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Promozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione del prezzo della CO₂ nel mercato elettrico)

1. Al fine di ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e preservare l'efficacia del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il Governo promuove, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea competenti in materia di energia ed economia, ivi inclusi il Consiglio dell'Unione europea nella formazione Energia, il Consiglio ECOFIN, nonché attraverso interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione della componente ETS nel prezzo dell'energia elettrica, denominato «*Carbon Adjustment Corridor*».

2. Il meccanismo di cui al comma 1 è volto a limitare gli effetti di volatilità eccessiva della componente ETS nella formazione del prezzo dell'energia elettrica e si basa sui seguenti principi:

a) attivazione automatica al superamento di una soglia dinamica del prezzo delle quote di emissione di CO₂, definita su base pluriennale con procedura trasparente e riesaminabile periodicamente;

b) modulazione limitata alla sola quota di prezzo eccedente la soglia, con applicazione temporanea e revisione periodica dei parametri di attivazione;

c) piena salvaguardia del funzionamento del sistema EU ETS, degli obblighi di conformità degli operatori e dei meccanismi di integrazione del mercato elettrico europeo, inclusi il *market coupling* e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943;

d) trasparenza nei confronti dei consumatori finali, industriali e civili, attraverso rendicontazione pubblica periodica degli effetti del meccanismo sui prezzi finali dell'energia, sui flussi delle entrate ETS e sugli investimenti in nuova capacità rinnovabile e in efficienza energetica.

3. Il Governo trasmette alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato delle iniziative promosse in sede europea ai sensi del presente articolo e sugli effetti delle dinamiche del prezzo della CO₂ sui prezzi dell'energia elettrica in Italia.

8.1000/166

ORSOMARSO, MELCHIORRE, MAFFONI

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" aggiungere il seguente:

"Art. 8-quinques

(Intervento in materia di accise sul gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice)

1. Al punto 9 della tabella A allegata al decreto legislativo 1995, n.504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano nell'agevolazione di cui al presente numero anche le macchine operatrici semoventi di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ammesse alla circolazione su strada pubblica alle condizioni di cui all'articolo 114 del medesimo decreto legislativo e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, purché siano destinate ad operare in siti e cantieri delimitati e con esclusione dei consumi di carburante impiegato per la sola traslazione o spostamento".

8.1000/167

ORSOMARSO, MELCHIORRE

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater, inserire il seguente:

"Art. 8-quinques.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-bis.»

8.1000/168

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Conto termico 3.0)

1. Al fine di sostenere gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di garantire il pieno soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0, è istituito il «Fondo per il finanziamento del Conto Termico».

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti consentiti dalla normativa europea vigente;

b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale, per la quota spettante allo Stato;

c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Le risorse accertate del Fondo sono trasferite al soggetto gestore del meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 e sono destinate al riconoscimento degli incentivi spettanti ai soggetti pubblici e privati le cui domande risultino ammissibili ai sensi della disciplina vigente.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 opera nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, assicurando il finanziamento delle domande ammissibili presentate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di alimentazione, gestione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

8.1000/169

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI, IRTO

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Credito d'imposta approvvigionamento energia termica per uso industriale)

1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento

del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1 e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.1000

IL GOVERNO

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» *con le seguenti:* «di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

d) al comma 4, sostituire le parole: «537 milioni di euro» con le seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Misure in materia di accise)

1. In continuità con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;

d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi I e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

«Art. 8-ter

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla

formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

«Art. 8-quater.

(Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto)

1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato fino al venti per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:

a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;

b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023;

c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.

3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma I è elevato fino al trenta per cento per le imprese qualificabili come piccola e me-

dia impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.

5. Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2, i termini e le modalità per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo.».

b) all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «è incrementato di» aggiungere le seguenti: «43 milioni di euro per l'anno 2031 e» e aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026».

2) al comma 2:

i) sostituire l'alinea con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi I e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno

2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:»;

ii) alla lettera a), sostituire le parole: «44,2 milioni di euro» con le seguenti: «54,05 milioni di euro» e le parole: «7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1» con le seguenti: «7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»;

iii) alla lettera b), sostituire le parole: «537 milioni di euro» con le seguenti: «1.300 milioni di euro»;

iv) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato, delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma I, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;

b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e quanto a euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

3) *al comma 3, dopo le parole: «articoli 2, 5,», aggiungere le seguenti: «8-quater,».*"

c) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante

«Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. " .
